

proposta di legge n. 2

a iniziativa del Consigliere BUCCIARELLI

presentata in data 19 maggio 2010

ISTITUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Signori Consiglieri,

la mappa del disagio socio-economico disegnata annualmente dall'ISTAT evidenzia un preoccupante stato di impoverimento del nostro Paese.

Dalle ultime stime disponibili (2007/2008) risulta che in Italia la percentuale delle famiglie in condizioni di povertà assoluta, cioè incapaci di soddisfare i bisogni basilari in termini di consumi è salita in un anno dal 4,1 al 4,6 per cento. In valori assoluti le famiglie interessate dal fenomeno sono passate da 975.000 a 1.126.000 e gli individui assolutamente poveri da 2 milioni e 427 mila (il 4,1 dell'intera popolazione) a 2 milioni 893 mila (4,9 per cento della popolazione) con un incremento di 463.000 unità e di 0,8 punti percentuali.

L'incidenza più elevata del fenomeno della povertà si osserva nelle famiglie di maggiori dimensioni, nelle famiglie monogenitoriali e in quelle con componenti anziani. La povertà è, inoltre fortemente associata a bassi livelli di istruzione, a bassi profili professionali (working poor) e non solo all'esclusione dal mercato del lavoro.

Il fenomeno presenta caratteri preoccupanti anche nella nostra regione. Nel 2006, si stimava che circa 5.300 famiglie e 16.500 individui si trovassero in condizioni di povertà assoluta. La crisi economica, l'aumento della disoccupazione e della precarizzazione del mercato del lavoro fanno ritenere che la problematica sia in costante aumento e, con essa il numero di famiglie che varca la soglia della povertà estrema.

Da un'indagine effettuata dalla Giunta regionale (Report sulla povertà nelle Marche presentato nel 2009) sull'attività delle strutture e dei centri d'ascolto nell'ambito del disagio sociale grave risulta che la povertà assoluta non colpisce solo soggetti senza una stabile dimora o non italiani. Infatti delle circa 319.000 prestazioni (pasti, docce, pacchi viveri, vestiario, segretariato sociale) erogate in un anno da dette strutture solo il 33 per cento ha avuto come destinatari persone senza fissa dimora. La restante parte è stata invece erogata in favore di soggetti che avevano una casa e una residenza, ma che

facevano fatica a far fronte ai bisogni essenziali della vita.

Rispondere a questi bisogni significa garantire a ciascuna persona indipendentemente dalla sua situazione lavorativa, anagrafica, religiosa, o di cittadinanza il "diritto all'esistenza", diritto che si esplica nella possibilità di fruire di un reddito minimo vitale.

Sotto questo profilo anche l'Unione europea riconosce l'opportunità di assicurare un reddito minimo a chi si trova in condizioni di bisogno affrontando la questione in numerosi documenti sia a carattere programmatico e di indirizzo (Raccomandazioni della Commissione o risoluzioni del parlamento europeo) sia normativo (Carta di Nizza, Carta sociale europea, Carta dei lavoratori comunitari).

Il presente disegno di legge si muove nella direzione indicata dall'Unione europea e si propone di dare risposta alle esigenze dei nuclei familiari che, per ragioni diverse, affrontano gravi problemi economici e di reddito e che necessitano di adeguati supporti monetari e di servizi. La proposta che si affianca alla legislazione regionale vigente in materia di servizi e assistenza sociale, prevede il diritto di fruire di un reddito minimo di cittadinanza per tutti coloro che si trovano in condizioni di disagio economico grave.

Tale reddito minimo è assicurato attraverso l'erogazione di un assegno di cittadinanza sulla base di una selezione tra gli aventi diritto effettuata in aree territoriali omogenee (Ambiti territoriali sociali).

La proposta demanda ad un atto di natura regolamentare, adottato dalla Giunta regionale con il coinvolgimento della competente Commissione assembleare, l'individuazione delle procedure attuative della legge fissando, tuttavia, criteri e principi direttivi per assicurare la parità di trattamento e l'uniformità delle disposizioni procedurali nella Regione.

Viene poi previsto che i beneficiari dell'assegno siano destinatari anche di progetti rivolti a realizzare la loro inclusione sociale e che l'assegno suddetto sia compatibile con tutte le ulteriori provvidenze e servizi previsti dalla normativa regionale vigente in materia.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove il pieno esercizio dei diritti fondamentali della persona attraverso misure di sostegno economico in favore dei soggetti maggiormente esposti al rischio di povertà ed esclusione sociale, garantendo agli stessi un reddito minimo di cittadinanza.

Art. 2
(Definizioni)

1. A fini della presente legge:
- a) per assegno di cittadinanza si intende una erogazione monetaria pari all'importo annuo dell'assegno sociale determinato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
 - b) per reddito si intende la situazione economica risultante dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) adottato dall'INPS ai fini dell'individuazione degli aventi diritto alle prestazioni assistenziali in relazione alle risorse disponibili.

Art. 3
(Soggetti aventi diritto)

1. Possono richiedere l'assegno di cittadinanza coloro che hanno un reddito pari o inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale determinato dall'INPS e risiedono in uno dei comuni della regione da almeno sessanta mesi.

2. Le richieste indicate al comma 1 sono presentate al Comune di residenza, allegando le dichiarazioni e la documentazione specificate nel regolamento previsto all'articolo 4.

Art. 4
(Procedure per l'erogazione dell'assegno di cittadinanza)

1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare permanente, sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dell'assegno di cittadinanza. Il regolamento è adottato nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) attribuzione della gestione delle erogazioni relative all'assegno di cittadinanza agli Ambiti territoriali sociali;
- b) previsione di procedure unitarie per la presentazione, selezione, accoglimento delle richieste;
- c) attribuzione ai Comuni del compito di ricevere e selezionare le domande sulla base della verifica delle condizioni dichiarate da ciascun richiedente;

d) individuazione delle forme di controllo sulle prestazioni erogate.

2. Il regolamento di cui al comma 1 determina, inoltre, le modalità di comunicazione alla Giunta regionale del numero delle domande dichiarate ammissibili dai Comuni, ai fini della ripartizione delle risorse tra gli Ambiti territoriali sociali ai sensi dell'articolo 6.

Art. 5

(Progettazione degli interventi)

1. Il Comune progetta per ciascuno dei beneficiari dell'assegno di cittadinanza, le ulteriori misure idonee a garantire la sua inclusione sociale, concordando gli opportuni interventi con gli altri enti competenti.

2. L'assegno è cumulabile con tutti gli interventi previsti nella pianificazione di settore e dalla legge regionale 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione).

Art. 6

(Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale ripartisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale, le risorse disponibili tra gli Ambiti territoriali sociali in relazione ai fabbisogni, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente negli Ambiti territoriali sociali;
- b) numero di domande dichiarate ammissibili.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento indicato all'articolo 4.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2011 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2011, sono iscritte nell'UPB 5.03.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).